



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 12 novembre 2021

Recupero contribuzione non versata



Un nostro affezionato lettore ci chiede se sia possibile il recupero di una contribuzione non versata in passato da un datore di lavoro privato, al fine di effettuare la ricongiunzione dei relativi contributi.

Il lavoratore preserva il diritto alla pensione anche qualora il datore di lavoro non versi i contributi dovuti. Ma solo finché tali versamenti non vanno in prescrizione.

A ribadire questo importante principio è stata nei mesi scorsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2164/2021. Si tratta del

principio di automaticità delle prestazioni previsto dal Codice Civile all'art. 2116, comma 1, ribadito dalla Costituzione all'art. 38, comma 2, che sancisce il diritto dei lavoratori alla tutela previdenziale.

La ricostruzione giuridica effettuata dalla Cassazione muove dall'art. 2116 c.c., comma 1, il quale prevede che "le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative".

Il principio scatta solo nel caso in cui i contributi non siano prescritti (la prescrizione, lo ricordiamo, in questo caso è quinquennale), ai sensi dell'art. 40 della l. 30 aprile 1969, n. 153.

Tra l'altro, l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, sancisce la cosiddetta irricevibilità dei contributi prescritti, ovvero l'impossibilità di versare anche solo volontariamente i contributi all'INPS al fine di poter maturare il diritto a pensione.

In concreto, possono verificarsi due diverse situazioni:

- in caso di contributi non versati e non prescritti, il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi. Può solo comunicare tale situazione all'INPS in modo che si attivi ai fini del recupero, e procedere in giudizio contro il datore di lavoro;
- se è intervenuta la prescrizione quinquennale non può essere richiesta all'INPS la regolarizzazione della posizione assicurativa, ma l'ordinamento tutela comunque il lavoratore con l'istituto della rendita vitalizia. Il lavoratore può inoltre agire comunque contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno "poiché tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. n. 3790 del 1988; n. 27660 del 2018)".

In particolare, l'articolo 13 della l. 12 agosto 1926, n. 1138, afferma che:

"Ferre restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versare per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi".

Gli Ermellini chiariscono che la facoltà di richiedere la costituzione della rendita vitalizia spetta innanzitutto al datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi e che non possa più versare per sopravvenuta prescrizione e, in secondo luogo, al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita

Concorso pubblico a 1.000 posti da Vice Ispettore – Prove selettive – Trattamento economico e giuridico del personale della Polizia di Stato che concorre. Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 9 novembre u.s., all'ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

“In data 30 dicembre 2020 è stato bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato, di cui 167 riservati al personale appartenente al Ruolo dei Sovrintendenti e 167 riservati al personale del Ruolo Agenti e Assistenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data della pubblicazione del bando.

In ordine al tipo di trattamento, e più in generale agli istituti giuridici applicabili per la partecipazione alle prove preselettive, che avranno inizio a partire dal prossimo 30 novembre, si stanno registrando diffinità interpretative che rendono necessario un quanto più solerte chiarimento.

Più nello specifico, e per quanto qui più interessa, stando le contrastanti interpretazione degli uffici territoriali, occorre chiarire innanzitutto se, come noi riteniamo, agli appartenenti che partecipano per i posti riservati (167 + 167) compete il trattamento di missione, se del caso anche con concessione della c.d. misura forfetaria. E se, con riguardo invece a quanti, difettando del requisito dell'anzianità minima, parteciperanno come “esterni”, compete o meno il diritto alla giornata di congedo straordinario per esami prevista dall'art. 37 del DPR 3 del 1957, espressamente richiamato dall'art. 60 del DPR 782/1985.

Con l'occasione, atteso che potranno vero famigliari del personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia deceduto in servizio o per causa di servizio, sarebbe opportuno indicare se per costoro trovino applicazione le medesime disposizioni valide per il restante personale, o se invece debba valere un trattamento differenziato.”

Legittimità Costituzionale dell'attuale configurazione del Reato di furto in abitazione

L'attuale formulazione dell'art. 624 bis cp che punisce il furto in abitazione non è contraria agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La severità della pena, l'assenza di un'ipotesi lieve e i limiti al bilanciamento delle circostanze sono finalizzati, per volontà del legislatore, a tutelare non solo il patrimonio, ma anche e soprattutto l'intimità della persona all'interno della sua abitazione. Formulazione giustificata anche dal particolare allarme sociale di questo reato.

Questi i chiarimenti della Consulta, contenuti nella sentenza n. 117/2021. Era stato il Tribunale di Lecce a sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 624-bis del codice penale «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del giudice, non consente, anche attraverso un adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato». Per il giudice a quo, la norma, così come formulata, viola gli articoli 3 e 27 della Costituzione, a causa della eccessività della pena detentiva prevista e a causa della «limitazione del bilanciamento delle circostanze eterogenee stabilita dal quarto comma della disposizione stessa, laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e la eliminazione dei rigidi automatismi di cui al quarto comma o la previsione di una "ipotesi lieve", consentirebbe l'irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto».

Per il Governo intervenuto per mezzo dell'Avvocatura di Stato le questioni sollevate dal remittente dovevano ritenersi inammissibili e infondate. La severità del trattamento sanzionatorio appare giustificata da una precisa scelta del legislatore, al fine di contrastare un reato di particolare allarme sociale.

La Corte rileva come la questione di legittimità sollevata dal remittente denunci in realtà il trattamento sanzionatorio previsto per il reato del furto in abitazione sotto tre distinti profili, «a ciascuno dei quali corrisponde un distinto petitum»: - eccessivo il minimo edittale della pena detentiva, di cui pertanto si dovrebbe ridurre l'entità; assenza di una «ipotesi lieve», con conseguente necessaria introduzione della relativa fattispecie;

- divieto di bilanciamento tra circostanze che impedisce al giudice di adeguare la pena al disvalore del fatto. Per quanto riguarda la prima questione relativa alla eccessività del minimo edittale la Corte ribadisce di aver precisato più volte che «le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico».

In relazione alla seconda questione, con cui viene richiesta l'introduzione di un'ipotesi lieve di furto in abitazione, la Consulta rileva come in realtà il giudice remittente «non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione di una fattispecie attenuata nel perimetro della norma incriminatrice».

Il giudice remittente, secondo i Giudici della Consulta avrebbe trascurato, inoltre, l'aspetto personalistico che la norma protegge e che non può essere graduato da un punto di vista quantitativo. Il domicilio infatti, «quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui».

In merito al terzo punto, infine, relativo al bilanciamento delle circostanze, la Consulta ritiene del tutto infondata la questione poiché il divieto di bilanciamento risulta a servizio del bene giuridico primario dell'intimità della persona nella sua abitazione, per la quale il legislatore ha previsto una tutela rafforzata, con un'opzione discrezionale e non irragionevole. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce in ordine al reato di furto in abitazione per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione risulta quindi illegittima e infondata.

Legge 104: nessuna scadenza della certificazione per fruire dell'IVA agevolata

Non c'è un limite temporale di scadenza per la certificazione che dà diritto all'IVA agevolata al 4% sull'acquisto di sussidi tecnici e informatici, ausili e protesi. E ciò vale sia per il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Asl competente o dalla commissione medica integrata, che per l'eventuale certificazione integrativa rilasciata del medico curante qualora nel primo documento non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 578/2021 fornita a seguito dell'interpello di un portatore di handicap al 90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992.

L'istante, oltre a possedere la certificazione relativa alla situazione da portatore di handicap, risultava anche in possesso di certificazione del medico specialista dell'Asl attestante il carattere cronico delle menomazioni, con elenco dei sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.

In alcuni casi, infatti, in occasione dei singoli acquisti, qualcuno esigeva che il certificato dello specialista Asl fosse stato emesso al massimo 12 mesi prima. Di qui la richiesta all'Agenzia di chiarire se la predetta certificazione avesse una scadenza o una durata definita. La risposta dell'Agenzia richiama la disciplina applicabile in materia, precisando che l'art. 1, comma 3-bis, del D.L. 202/1989 prevede che "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".

Con il D.L. 669/1996, il legislatore ha esteso le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche ai "sussidi tecnici ed informatici" volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, dunque anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 3 maggio 2005).

Un decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall'art. 29-bis del D.L. 76/2000 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), ha poi individuato le condizioni e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione in esame.

In particolare, l'articolo 1 di tale D.M. prevede che l'aliquota del 4% si applichi anche "alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Una categoria che ricomprende quelle apparecchiature e quei dispositivi "basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Il domicilio digitale

In base al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il domicilio digitale è "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento EIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

Il domicilio digitale, obbligatorio dal 1° ottobre 2020 per imprese e professionisti, è un recapito online, un "luogo" digitale, o ancora, un domicilio virtuale che può essere attivato dopo essersi muniti, in alternativa, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o di un Recapito Certificato Qualificato previsto dal Regolamento europeo EIDAS, servizio di comunicazione elettronica non ancora disponibile per i cittadini italiani.

Si tratta, dunque, del luogo virtuale in cui i cittadini (imprese e professionisti) indicano alla Pubblica Amministrazione di voler ricevere le proprie "comunicazioni" online con valenza legale.

Per eleggere il proprio domicilio digitale la scelta è tra la Posta Elettronica Certificata (la versione digitale della raccomandata A/R) e un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (denominato SERCQ o SERC), anche se di fatto quest'ultima categoria di servizi non è ancora operativa.

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha reso obbligatoria per professionisti (commercialisti, avvocati, medici, architetti, notai, etc.) e imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, una comunicazione da fare, rispettivamente, agli ordini o collegi di appartenenza e alle Camere di Commercio, a pena di sanzione amministrativa, trasformata addirittura in prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese per tutte le imprese costituite in forma societaria.

Nell'epoca della dematerializzazione dei documenti, la finalità di questo strumento digitale è di sostituire il domicilio fisico per il recapito delle comunicazioni ufficiali. Per poter essere ricevuta e poi letta, una raccomandata richiede che il destinatario sia fisicamente presente nel luogo di destinazione mentre una comunicazione recapitata presso il proprio domicilio digitale può essere ricevuta e letta mentre si è in qualsiasi parte del mondo, a costo zero per quanto riguarda l'invio/ricezione e senza le attese legate al viaggio fisico che dovrebbe fare la posta cartacea, ma con la stessa valenza legale di una raccomandata A/R.

In sintesi, il domicilio digitale dovrà garantire l'identità di mittente/destinatario e certificare invio/ricezione delle comunicazioni.

Mentre la registrazione del domicilio digitale è già obbligatoria per imprese e professionisti, non vige alcun obbligo per le persone fisiche e gli enti di diritto privato.

Affinché anche queste categorie, infatti, possano utilizzare il domicilio digitale, occorre:

- avere un indirizzo di PEC o un servizio elettronico di Recapito Certificato Qualificato (SERCQ) in linea con la normativa UE;
- registrare il recapito in appositi elenchi che verranno poi messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.

Tali strumenti sono però ancora in via di definizione e non sono state rese note le modalità di registrazione.

Per questo, al momento, persone fisiche ed enti di diritto privato non possono utilizzare il domicilio digitale vero e proprio.

Tuttavia, anche queste categorie possono iniziare a sfruttare i vantaggi della dematerializzazione utilizzando la PEC come modalità per lo scambio di informazioni con uffici pubblici o altri enti con cui intrattengono rapporti, così da sperimentare fin da subito la semplicità, utilità e i vantaggi di questo mezzo.

Nel quadro normativo attuale, per poter attivare il domicilio digitale, il cittadino deve essere titolare o di una PEC o di un Sercq. Al momento, però, la PEC è l'unico strumento utilizzabile, dato che non è stata ancora emanata a livello UE la normativa esecutiva sui SERC. Per tale motivo, è stata anche sospesa dal legislatore italiano l'abrogazione della PEC (era prevista per il 1° gennaio 2019) in attesa di nuove regole.

Ci sono però alcune differenze anche tra questi due strumenti per il domicilio digitale.

Semplificando, possiamo paragonare la PEC a una comune casella di posta elettronica la quale, però, grazie a certificati prodotti e firmati elettronicamente dai gestori del servizio, ha valore legale, dal momento che viene per l'appunto certificata la data e l'ora di trasmissione e ricezione del messaggio. Il mittente produce il messaggio di posta elettronica e vi aggiunge gli eventuali allegati.

Per poter avere pieno valore legale, però, è necessario che mittente e destinatario siano in possesso di una casella PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritti all'elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Se, da un lato, la PEC consente al mittente di disporre di una documentazione legalmente valida dell'invio e dell'avvenuto recapito della comunicazione, dall'altro lato non è in grado, da sola, di identificare il mittente del messaggio: la certezza dell'identità può essere certificata solo tramite un utilizzo congiunto della firma elettronica.

A differenza della PEC, il Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ) renderà certe le identità di mittente e destinatario ma richiederà dei meccanismi di autenticazione (strong authentication) da parte di ognuno di essi (mittente/destinatario) che, come accennato, devono ancora essere compiutamente definiti a livello UE, conformemente al Regolamento Eidas.

Attivo il "Bonus Idrico" da 1.000,00 euro

Firmato il decreto attuativo del bonus idrico fino a mille euro destinato alle persone fisiche, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione (fornitura e posa in opera), dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e flusso d'acqua limitato (sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua).

Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma da 61 a 65), attendeva da mesi il provvedimento applicativo da parte del Ministero dell'Ambiente per regolamentarne l'utilizzo. Ora è arrivata la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il decreto del MiTE individua i beneficiari (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà, diritto reale o di godimento già registrati al momento della domanda) e definisce i criteri per l'ammissione al bonus (che spetta per un solo immobile, una tantum, per interventi di efficientamento idrico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari), da richiedersi per via telematica e concesso secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande fino ad esaurimento risorse (20 milioni di euro).

Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con

valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Per ottenere il rimborso spesa, i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sulla apposita piattaforma del MiSE (ancor chiusa), autenticandosi con SPID o Carta d'Identità Elettronica. Alla domanda si deve allegare copia della fattura o del documento commerciale di acquisto. All'atto della registrazione, il beneficiario autocertifica:

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre a specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell'immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

In base alle anticipazioni, il Bonus Idrico non è cumulabile con il Bonus Ristrutturazioni o altre agevolazioni fiscali usufruite per gli stessi interventi.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 45/2021 del 12 Novembre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123